



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 770 del 30/07/2026

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2025_008.14 FARMACI
BIOLOGICI/BIOSIMILARI - AFFIDAMENTO A DITTE VARIE**

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **BASCHIERI PIERLUIGI**

Determina n. 770 del 30/07/2026

Fascicolo 353/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1916/2026



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che, con nota conservata in atti, il Dirigente della Struttura Complessa di Farmacia Ospedaliera e Territoriale ha provveduto a trasmettere il fabbisogno aziendale per i prodotti farmaceutici elencati nel prospetto allegato al presente provvedimento amministrativo e necessari alle strutture ospedaliere e specificatamente indicati e quantificati nella tabella allegata al presente provvedimento, già in uso presso le strutture ospedaliere aziendali;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2026 adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione

Determina n. 770 del 30/07/2026



alle Convenzioni stipulate dalla Centrale di committenza regionale (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e da Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, con l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.A. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/02/2026, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di Consip, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che solo in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

DATO ATTO che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ha attivato le convenzioni di seguito indicate:

Determina n. 770 del 30/07/2026

Fascicolo 353/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1916/2026



- Convenzione ARIA_2025_008.14 “Farmaci biologici/biosimilari” – Lotto n. 5 - con scadenza 27/05/2028, aggiudicata a favore della società TECHDOW PHARMA S.R.L. con sede legale in Milano (MI);
- Convenzione ARIA_2025_008.14 “Farmaci biologici/biosimilari” – Lotto n. 9 - con scadenza 23/04/2028, aggiudicata a favore della società Celltrion Healthcare Italy S.r.l. con sede legale in Milano (MI), della società Sandoz Spa con sede legale in Milano (MI) e della società BIOGEN ITALIA SRL con sede legale in Milano (MI);
- Convenzione ARIA_2025_008.14 “Farmaci biologici/biosimilari” – Lotto n. 19 - con scadenza 20/04/2028, aggiudicata a favore della società PFIZER SRL con sede legale in Latina (LT) e della società Sandoz Spa con sede legale in Milano (MI);
- Convenzione ARIA_2025_008.14 “Farmaci biologici/biosimilari” – Lotto n. 39 - con scadenza 05/03/2028, aggiudicata a favore della società FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO con sede legale in Isola della Scala (VR);

DATO ATTO che:

- per i lotti di gara sotto riportati si è provveduto all'affidamento, oltre che alla Ditta risultata prima in graduatoria nell'accordo quadro concluso da ARIA S.p.A., anche ai seguenti operatori economici:

LOTTO	OPERATORE ECONOMICO	POSIZIONE IN GRADUATORIA
9	Sandoz SpA	2°
9	BIOGEN ITALIA SRL	3°
19	PFIZER SRL	2°

- tale scelta è stata opportunamente motivata dal Dirigente Sanitario della Struttura Farmacia Ospedaliera e Territoriale, Dott.ssa Roberta Chittolina, al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti, come da nota conservata agli atti;

DATO ATTO che i prodotti di cui trattasi sono ricompresi tra le categorie merceologiche di cui al sopra citato D.P.C.M. 11/02/2026;

DATO ATTO che, con nota conservata in atti, il Dirigente Farmacista della Struttura Complessa di Farmacia Ospedaliera e Territoriale ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione alle precitate convenzioni regionali fornendo il fabbisogno dei prodotti oggetto della medesima convenzione, necessario alle strutture ospedaliere;

Determina n. 770 del 30/07/2026

Fascicolo 353/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1916/2026



VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e della nota del predetto Dirigente della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale di aderire alle convenzioni sopra citate per i lotti sopraindicati ed inclusi nel prospetto allegato al presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che con nota prot. n. 59280 in data 22/12/2020, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative e dagli indirizzi regionali sopra richiamati, il Direttore della Struttura complessa Gestione Acquisti, in caso di urgenza di acquisire i prodotti ricompresi nelle convenzioni centralizzate regionali o nazionali, è stato autorizzato a sottoscrivere anticipatamente gli ordinativi di fornitura, sulla base della preventiva valutazione tecnica circa la corrispondenza dei prodotti offerti in convenzione con le specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici, dalle quali abbia acquisito il rispettivo fabbisogno;

DATO ATTO che in considerazione dell'urgenza di acquisire il fabbisogno per la fornitura sopra citata, si è anticipatamente provveduto ad emettere gli Ordinativi di fornitura nelle date riportate nel prospetto allegato al presente provvedimento amministrativo a titolo di prenotazione dell'impegno del fornitore nei confronti di questa ASST per il quantitativo stimato dalla struttura proponente e per il conseguente importo presunto di spesa sulla base delle condizioni predeterminate dalla suddetta centrale di committenza;

DATO ATTO che, per ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di garantire l'immediata disponibilità dei prodotti necessari alla tutela della salute degli assistiti, si è altresì reso necessario provvedere a far data dalla medesima data dei summenzionati Ordinativi di fornitura, a dare avvio all'esecuzione dei contratti di cui ai predetti Ordinativi di Fornitura, attesa l'aggiudicazione già disposta dalla suddetta centrale di committenza regionale, a cui questa Azienda con il presente atto provvede ad aderire in ottemperanza alle disposizioni normative sopra citate e agli indirizzi regionali sopra richiamati per la gestione degli acquisti da parte delle aziende del servizio sanitario;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti elencati nel prospetto di cui sopra e per il periodo di validità dei contratti, una spesa complessiva presunta pari ad € 428.327,12 (Iva 10% esclusa);

Determina n. 770 del 30/07/2026



DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione, a parità di consumi, comporta una minor spesa su base annua pari ad € 10.376,80 Iva esclusa, in quanto i prezzi offerti sono migliorativi rispetto alla precedente fornitura;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione triennale acquisti 2025-2027 adottata con decreto n. 367 del 31/03/2025, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;

RITENUTO di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione la Dr.ssa Marianna Rasori, Direttore della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte delle Ditte aggiudicatrici di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è individuato nel Dr. Raffaele Bonora, Dirigente della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BASCHIERI PIERLUIGI** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione di seguito indicata stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia per la fornitura dei prodotti

Determina n. 770 del 30/07/2026

Fascicolo 353/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1916/2026



indicati nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n.1), aggiudicati alle Ditte ivi indicate, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:

- Convenzione ARIA_2025_008.14 "Farmaci biologici/biosimilari" – Lotto n. 5 - con scadenza 27/05/2028, aggiudicata a favore della società TECHDOW PHARMA S.R.L. con sede legale in Milano (MI);
- Convenzione ARIA_2025_008.14 "Farmaci biologici/biosimilari" – Lotto n. 9 - con scadenza 23/04/2028, aggiudicata a favore della società Celltrion Healthcare Italy S.r.l. con sede legale in Milano (MI), della società Sandoz Spa con sede legale in Milano (MI) e della società BIOGEN ITALIA SRL con sede legale in Milano (MI);
- Convenzione ARIA_2025_008.14 "Farmaci biologici/biosimilari" – Lotto n. 19 - con scadenza 20/04/2028, aggiudicata a favore della società PFIZER SRL con sede legale in Latina (LT) e della società Sandoz Spa con sede legale in Milano (MI);
- Convenzione ARIA_2025_008.14 "AQ Farmaci biologici/biosimilari" – Lotto n. 39 - con scadenza 05/03/2028, aggiudicata a favore della società FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO con sede legale in Isola della Scala (VR);

2. di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti elencati nel prospetto allegato di cui sopra, per il periodo di durata delle relative forniture decorrenti dalla data di emissione degli Ordinativi di fornitura in premessa indicati, fino alle date di scadenza dei rispettivi lotti, una spesa complessiva presunta pari ad € 471.159,83 (Iva 10%), che viene conteggiata sul conto economico n. 80103500 "Medicinali Stupefacenti", dei Bilanci 2026, 2027 e 2028 in rapporto al fabbisogno presunto quantificato nella nota sopra citata del Responsabile della struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale, come segue:

Lotto	Operatore Economico	Conto economico	Importo di spesa presunta (iva incl.)
5	TECHDOW PHARMA S.R.L.	80103500	€ 156.631,20
9	Celltrion Healthcare Italy S.r.l.	80103500	€ 2.557,50
9	Sandoz Spa	80103500	€ 43.560,00
			€ 92.089,93

Determina n. 770 del 30/07/2026

Fascicolo 353/2026 Cl: 1.06.03

Proposta n. 1916/2026



9	BIOGEN ITALIA SRL	80103500	
19	Sandoz Spa	80103500	€ 1.254,00
19	PFIZER SRL	80103500	€ 1.267,20
39	FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	80103500	€ 173.800,00

3. di nominare, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione la Dr.ssa Marianna Rasori, Direttore della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte delle Ditte aggiudicatrici di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;
4. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)